

# ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "I.P.C. MANFREDI - I.T.C. TANARI"

Viale Felsina, 40- 40139 Bologna Tel. 051/6039611 Fax 051/6011006  
e-mail:BOIS01600C@istruzione.it



Sistema Qualità certificato secondo  
la Norma UNI EN ISO 9001:2008

Prot. n. 1294/FP del 23.02.2016

## OGGETTO:INFORMATIVA SUI DOVERI DI VIGILANZA SUGLI ALUNNI DA PARTE DI TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO

Ai fini di un corretto esercizio del dovere di vigilanza sugli alunni,sia per quanto riguarda dell'orario di servizio e della puntualità in classe, sia per quanto riguarda le assemblee di classe e di Istituto nonché le visite guidate, si richiama l'attenzione di tutti gli operatori scolastici sulle regole generali di comportamento.

La vigilanza è obbligo che incombe in via primaria sul personale docente, ma coinvolge anche il personale direttivo e ausiliario, nonché gli organi collegiali della scuola che ne devono regolare l'esercizio.

La vigilanza, di intensità inversamente proporzionale al grado di sviluppo o maturazione psicomotoria dello studente, non ha soluzioni di continuità, dovendo iniziare dall'istante in cui l'alunno entra nella "sfera" di vigilanza della scuola e proseguire fino al momento in cui rientra nella sfera di esercizio delle potestà genitoriali o familiari.

In ogni caso, per tutti gli operatori scolastici coinvolti, l'art. 2048 del Codice Civile pone una presunzione di responsabilità per l'omessa vigilanza. Nel giudizio di risarcimento il danneggiato non ha dunque l'onere di provare la causa del danno, mentre è invece onere dell'operatore o dell'amministrazione da cui dipende, provare di avere adempiuto l'obbligo di sorveglianza con una diligenza idonea ad impedire il fatto. Solo in questo caso si sarà esenti da responsabilità. La prova liberatoria non consisterà semplicemente nella dimostrazione di non aver potuto impedire il fatto, ma si estenderà alla dimostrazione di avere adottato in via di prevenzione, tutte le misure organizzative idonee ad evitarlo

Alla luce di quanto sopra sinteticamente esposto, a seguito di infortunio che coinvolga un dipendente o un alunno della scuola il dirigente deve essere immediatamente informato per iscritto, descrivendo in modo dettagliato tempi, luoghi, circostanze in cui l'evento è accaduto.

Nell'eventuale giudizio di responsabilità civile è citata solo l'amministrazione scolastica,la quale ove non dia la prova della insussistenza di propria responsabilità (cd. *prova liberatoria*, volta a dimostrare di non aver potuto impedire il fatto), è condannata al risarcimento. Successivamente all'avvenuto pagamento del risarcimento l'Amministrazione potrà rivalersi sul dipendente responsabile dell'evento, attraverso l'esercizio dell'azione di responsabilità innanzi alla Corte dei conti, che accerterà l'avvenuta violazione, da parte del dipendente, di obblighi di servizio con *dolo o colpa grave*. L'efficienza dell'organizzazione della vigilanza non si può fondare esclusivamente sul rispetto formale delle norme, ma richiede comportamenti individuali e collettivi consapevoli della responsabilità che ricade sull'istituzione scolastica a seguito dell'affidamento dei minori.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
arch. Paola Calenda



Sistema Qualità certificato secondo la Norma UNI EN ISO 9001:2008